



GIG_CSB_Rev16-20210101

Filiale di TRENTO
Tel. +39 0461/263538
Fax +39 0461/263546
Cap 38122 Città TRENTO - Italy
Via Roberto Da Sanseverino, 15
Email:
trento.sanseverino@gigroup.com

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO N° 12428 - Filiale di TRENTO
(ex artt. 30 ss. D.Lgs. 81/2015 e succ. modif. e integr. di seguito "Decreto Legislativo")

Addi, TRENTO, 27/01/2022

Tra

GI GROUP SPA, Agenzia per il Lavoro, Direzione e Coordinamento ex art. 2497 c.c. di GI Group Holding srl, Aut. Min. 26/11/2004, Prot. N. 1101 - Iscrizione Albo Informatico Agenzie per il Lavoro, Sez. I, sede legale e amministrativa in Piazza IV Novembre n. 5 - 20124 Milano, Partita IVA 11412450964, qui rappresentata dal procuratore speciale pro-tempore signora Sara Bianchini (di seguito "GI Group" o la "Somministratrice")

la Società AZIENDA MUNICIPALE SVILUPPO ARCO SRL con sede legale in ARCO, VIALE MAGNOLIE 9, CAP 38062, P. IVA 01683140220, qui rappresentata dal Legale Rappresentante/procuratore ROBERTA SOMMADOSSI (di seguito denominata "Utilizzatrice")

Di seguito congiuntamente le "Parti" o singolarmente "Parte";

Premesso che:

- a) la Somministratrice è un'Agenzia per il Lavoro, autorizzata a tempo indeterminato dal Ministero del Lavoro e P. S. ai sensi del D.Lgs. 276/03 e succ. modif. e integr. art. 4 c. 1 lett. a);
b) l'Utilizzatrice con la sottoscrizione del presente contratto dichiara:
- di voler ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi degli artt. 30 ss. del Decreto Legislativo;
- di non trovarsi nelle ipotesi di divieto di cui all'art. 32 del Decreto Legislativo;
- di conoscere le vigenti disposizioni in materia di contribuzione addizionale Naspì (art. 3 comma 2 D.L. 87/2018 conv. L. 96/18; Circ. Inps 121/2019) e di aver trasferito a GI Group tutte le informazioni necessarie inerenti le condizioni di applicabilità delle disposizioni stesse;
- di aver preso visione e di conoscere le disposizioni previste dall'art. 31 del D.Lgs 150/2015 e s.m.i., dalla L. 296/2006 art. 1 commi 1175 e 1176 nonché dalle vigenti normative relative alla fruizione degli incentivi;
- di aver effettuato la valutazione dei rischi ex D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni e di aver individuato la presenza di rischi per l'integrità e la salute dei lavoratori nonché di aver adottato le misure di prevenzione e protezione adeguate;
- che tutte le informazioni fornite alla Somministratrice in relazione alla stipula del presente contratto sono corrette e veritiere.
c) La Somministratrice si dichiara disponibile a somministrare i lavoratori dei quali l'Utilizzatrice intende avvalersi nei limiti di legge e di contratto collettivo vigenti.

Tutto ciò premesso le Parti come in epigrafe rappresentate convergono e stipulano quanto segue:

- Le Premesse e gli allegati sono patti essenziali e costituiscono parte integrante del presente contratto.
- L'Utilizzatrice affida alla Somministratrice l'incarico di somministrare a tempo determinato i lavoratori da quest'ultima assunti alle condizioni di seguito indicate.

3. ELEMENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI LAVORO DICHIARATI DALL'UTILIZZATRICE

- Numero lavoratori richiesti : 1

- Condizione ex art. 19 comma 1 D.Lgs. 81/2015 s.m.i.: Ai sensi della vigente normativa di legge non ricorrono i presupposti di indicazione delle condizioni di cui all'art. 19 comma 1 D.Lgs 81/2015 s.m.i. (c.d. Acusallità) - .

- Durata della somministrazione: dal 01/02/2022 al 31/03/2022

- Mansioni: ADDETTO AMMINISTRATIVO Qualifica: Impiegato

- Periodo di prova lavoratori: N. 4 giorni di effettiva prestazione

- CCNL applicabile: TURISMO CONFCOM - ALBERGHI, CAMPEG MINORI Livello di inquadramento: 3

- Inquadramento ai sensi del vigente CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro: C

- CCNL secondo livello: No

- Luogo di lavoro dei lavoratori somministrati: C/O VIALE MAGNOLIE 9 - 38062 ARCO (TN)

- Ore settimanali di lavoro: 40

	In turni		Non in turni
X	Tempo pieno		Tempo parziale - % p.t. -

Ripartizione giornaliera dell'orario settimanale:

dal lunedì al venerdì FULL TIME di norma dal lunedì al venerdì; dalle ore 8:00 alle 12 e dalle 13:00 alle 17:00

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI

Verrà riconosciuta una retribuzione lorda oraria di € 9,429, così composta:

- PAGA BASE € 9,429

ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI:

Descrizione	Importo

- **Rischi per l'integrità e la salute dei lavoratori:** con riferimento a quanto in premessa, ai sensi dell'art 33, c. 1 lett. c) del Decreto Legislativo e del vigente CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro, l'Utilizzatrice dichiara la presenza di rischi per l'integrità e la salute dei lavoratori e segnala di aver adottato a riguardo le misure di prevenzione e protezione idonee; la dichiarazione dell'Utilizzatrice riguardo tali rischi e misure è riportata nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente contratto e che sarà consegnata in copia al lavoratore.

4. CONDIZIONI DI SOMMINISTRAZIONE

- **Corrispettivo:** L'Utilizzatrice, tenuto conto dei principi generali di fruizione degli incentivi all'occupazione previsti dall'art. 31 del D.Lgs 150/2015 s.m.i., prende atto e riconosce che i corrispettivi (in seguito anche "tariffe") sono stati determinati sulla base delle informazioni e dei dati dalla stessa forniti alla Somministratrice, anche eventualmente tramite "Scheda Informativa Cliente", in ordine alle condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei propri dipendenti di pari livello e pari mansioni. Pertanto l'Utilizzatrice corrisponderà alla Somministratrice, per ciascun prestatore di lavoro, i corrispettivi pattuiti così come riportati nell'Allegato B che costituisce parte integrante del presente contratto e si impegna inoltre al rispetto delle condizioni di pagamento concordate.

Resta inteso che i suddetti corrispettivi sono comprensivi di tutti gli oneri retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi, sostenuti dalla Somministratrice in esecuzione del presente contratto nonché del compenso per tutte le attività relative al servizio prestato.

Resta inteso che, in caso di variazioni del costo del lavoro, gli importi di cui all'Allegato B saranno automaticamente adeguati con la medesima decorrenza.

Nel caso in cui il trattamento retributivo, previdenziale o assicurativo spettante al prestatore di lavoro risulti maggiore di quanto dichiarato dall'Utilizzatrice ovvero, in riferimento e/o durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, Gi Group sia tenuta a sostenere e/o a erogare un trattamento retributivo e/o previdenziale e/o assicurativo superiore a quanto concordato in fase di definizione dei corrispettivi, anche per effetto di eventuali assenze (a titolo esemplificativo malattia, infortunio...) l'Utilizzatrice rimborserà alla Somministratrice gli ulteriori oneri sostenuti maggiorandoli del compenso per il servizio prestato.

I corrispettivi di cui al presente articolo saranno dovuti dall'Utilizzatrice alla Somministratrice anche nelle ipotesi di fermo tecnico delle attività produttive e/o fermo di stabilimento e/o interruzioni delle attività lavorative, anche non direttamente imputabili all'Utilizzatrice e comunque, in ogni caso di volontaria interruzione delle prestazioni, a qualsiasi titolo, da parte dell'Utilizzatrice.

Resta altresì inteso che ogni eventuale importo, a qualunque titolo corrisposto e comunque denominato che la Somministratrice dovesse corrispondere ai propri dipendenti su richiesta dell'Utilizzatrice, verrà fatturato a quest'ultima incrementando con le aliquote contributive e fiscali, se dovute, nonché con il compenso per il servizio prestato dalla Somministratrice.

In caso di trasferimento, trasferta o distacco del prestatore di lavoro l'Utilizzatrice rimborserà alla Somministratrice le maggiori spese da questa sostenute sulla base del trattamento previsto dal CCNL e dalla contrattazione aziendale applicati nonché dalle eventuali coperture assicurative.

- **Fatturazione e modalità di pagamento:** La fatturazione avverrà a cadenza mensile IVA: L.T.V.A. sarà applicata solo sui compensi spettanti alla Somministratrice per il servizio prestato.

Condizioni di pagamento: BONIFICO 30 GG D.R.F.

- **Ulteriori condizioni:**CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEMSUNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Gi Group SpA

Direzione e Coordinamento ex art. 2497 c.c. Gi Group Holding S.r.l.
Aut. Min. 26/11/2004 Prot. N° 1101 - SG - Iscrizione all'Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro - Sez. I
Sede legale e amministrativa: P.zza IV Novembre, 5 - 20124 Milano
Tel. 02 444 111 - Fax 02 66 80 73 43 - www.gigroup.it
Capitale Sociale € 12.000.000 i.v. R.E.A. n° MI - 1482329 - Registro Imprese di Milano
C.F. 11629770154 - Società appartenente al gruppo Iva "GI GROUP HOLDING" R.I. 11412450964

Condizioni generali di contratto

5. Inadempimenti dell'Utilizzatore e penali - In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 4, la Somministratrice richiederà all'Utilizzatore - dal giorno successivo alla data di scadenza della fattura - una penale per ritardo pari al 2% (duepercento) dell'importo dovuto e non pagato alla scadenza sull'importo dovuto, comprensivo della penale, decorreranno gli interessi moratori ai sensi degli art. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002. Qualora il ritardo nell'adempimento si protragga oltre il 15° (quindicesimo) giorno dalla suddetta data, la Somministratrice, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., potrà risolvere di diritto il presente contratto mediante comunicazione scritta di voler avvalersi della presente clausola da inviare all'Utilizzatore mediante raccomandata a.r. e/o PEC. Dalla data di ricevimento di detta comunicazione da parte dell'Utilizzatore, la Somministratrice interromperà la fornitura di prestazioni lavorative. In questipotesi l'Utilizzatore sarà comunque tenuta, a titolo di penale, a versare alla Somministratrice un importo pari al mancato fatturato della Somministratrice per il periodo residuo sino alla naturale scadenza del contratto.

6. Interruzione delle prestazioni da parte dell'Utilizzatore - Nel caso in cui l'Utilizzatore rifiuti od interrompa le prestazioni del lavoratore, sarà in ogni caso tenuta a rimborsare alla Somministratrice il corrispettivo orario pattuito per tutte le ore retribuite dalla Somministratrice al lavoratore, in quanto dovute per legge e contratto collettivo, fino alla scadenza del relativo contratto di prestazione, ad eccezione del caso in cui tale rifiuto o interruzione delle prestazioni del lavoratore avvengano durante il periodo di prova.

7. Dichiarazione e Obblighi dell'Utilizzatore - L'Utilizzatore dichiara:

- di aver comunicato alla Somministratrice per iscritto, eventualmente anche mediante la "Scheda Informativa Cliente", a norma dell'art. 33 comma 2 del Decreto Legislativo i corretti elementi relativi al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale ai quali avrà diritto il prestatore di lavoro, e si impegna a comunicare altresì le differenze retributive maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto. Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere attuate in modo tale da consentire alla Somministratrice di riconoscere al lavoratore in missione condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'Utilizzatore, a parità di mansioni svolte (art. 35 comma 1 del Decreto Legislativo);

- che sussistono in capo alla stessa tutte le condizioni ed i requisiti relativi alla fruizione degli incentivi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 150/2015 e s.m.i., dalla L. 296/2006 art. 1 commi 1175 e 1176, nonché dalle vigenti normative relative alla fruizione di incentivi;

- di conoscere le vigenti disposizioni in materia di contribuzione addizionale Naspi (art. 3 comma 2 D.L. 67/2018 conv. L. 96/18; Circ. Inps 121/2019) e di aver trasferito a GI Group tutte le informazioni necessarie inerenti le condizioni di applicabilità delle disposizioni stesse.

L'Utilizzatore si obbliga a:

- utilizzare le prestazioni dei lavoratori in somministrazione nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare della Legge 199/2016 ss.l.m.;
- adibire i lavoratori in somministrazione alle mansioni contrattualmente concordate rispettando e facendo rispettare i propri regolamenti, policy e procedure nonché la legislazione vigente in tema di lavoro, ivi compresa a titolo esemplificativo, ma non limitativo: la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, orari di lavoro, lavoro notturno, turni di lavoro, lavoro straordinario;
- comunicare le modalità e i criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche, se previste, correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa ovvero i premi di produzione di qualsiasi natura non collegati a risultati e/o obiettivi aziendali.
- comunicare per iscritto alla Somministratrice e, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, informare direttamente i lavoratori, qualora le mansioni cui sono adibiti richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici impegnandosi ad effettuare, a proprie spese, nei confronti di questi ultimi e qualora ne ricorrano le condizioni, gli accertamenti sanitari preventivi e periodici previsti dalla legge e dai regolamenti a mezzo del proprio medico competente;
- osservare nei confronti dei lavoratori somministrati in forza del presente contratto tutti gli obblighi di prevenzione e protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti con responsabilità esclusiva per la violazione degli obblighi di sicurezza individuali dalla legge e dai contratti collettivi;
- rimuovere qualsiasi violazione degli obblighi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, con particolare riferimento all'azione di informazione, formazione e addestramento professionale nonché sulla dotazione dei dispositivi di protezione e sicurezza entro 24 ore dalla comunicazione del lavoratore o della Somministratrice. In caso di mancata rimozione l'Utilizzatore sarà tenuto a rimborsare alla Somministratrice l'intero trattamento retributivo per il periodo contrattualmente previsto anticipato al lavoratore dalla Somministratrice.
- a cura del proprio medico competente fornire al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25 c. 1 lett. e) c del D.Lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni.
- informare immediatamente per iscritto la Somministratrice degli infortuni sul lavoro in cui eventualmente incorrano i lavoratori somministrati al fine di rendere possibile l'adempimento tempestivo degli obblighi di legge;
- rimborsare alla Somministratrice tutte le somme pattuite unitamente a tutti gli oneri sostenuti per i trattamenti retributivi, contributivi, assistenziali e assicurativi nonché tutti gli altri oneri accessori da questa effettivamente sostenuti in quanto dovuti ai sensi di legge e di contratto collettivo;
- provvedere al pagamento diretto al lavoratore, in caso d'inadempimento della Somministratrice, a norma dell'art. 35 comma 2 del Decreto Legislativo, del trattamento economico, contributivo, previdenziale, assistenziale e assicurativo spettante, fatto salvo il diritto di rivalsa verso la Somministratrice;
- trasmettere comunicazione per iscritto alla Somministratrice, nel caso in cui adibisca il lavoratore somministrato a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte nel contratto, consegnandone copia al lavoratore interessato. Ove non adempia all'obbligo di informazione, risponderà in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante sia dalla assegnazione a mansioni superiori sia dall'eventuale assegnazione a mansioni inferiori (art. 35 comma 5 del Decreto Legislativo);
- comunicare tempestivamente alla Somministratrice, in forma scritta, anche via fax, tutte le informazioni necessarie per una legittima gestione del rapporto di lavoro, ivi compreso, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, il mancato superamento del periodo di prova, il cambiamento del luogo di lavoro del prestatore di lavoro e ogni circostanza che possa formare oggetto di contestazione disciplinare;
- autorizzare formalmente il modulo di rilevazione delle presenze del lavoratore in formato cartaceo e/o elettronico; In caso di mancata formale autorizzazione delle presenze saranno fatturate le ore contrattualmente previste. Per quanto compatibile, le predette disposizioni saranno efficaci tra le Parti anche nel caso in cui il presente contratto sia sottoscritto mediante Firma Elettronica Avanzata (FEA);
- tenere indenne e manlevare la Somministratrice per qualunque conseguenza negativa, spesa, perdita, danno, passività o responsabilità, comprese le spese legali e di giudizio, derivanti dall'inadempimento di qualsiasi obbligazione assunta mediante la stipula del presente contratto nonché, a qualsivoglia titolo, dalla mancanza e/o non veridicità e/o incompiutezza e/o non tempestività delle comunicazioni, informazioni, dati, dichiarazioni, garanzie fornite e necessari per la stipula e la corretta esecuzione del presente contratto nonché per la legittima gestione dei rapporti di lavoro con i dipendenti somministrati anche ai fini della garanzia di parità di trattamento economico-normativo rispetto ai propri dipendenti diretti; in particolare la Somministratrice si riserva ogni opportuna azione nel caso in cui l'Utilizzatore non abbia rispettato tutte le norme relative all'applicazione delle misure di igiene e sicurezza sul posto di lavoro ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni e dal vigente CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro;
- tenere indenne e manlevare la Somministratrice per qualunque conseguenza negativa, spesa, perdita, danno, passività o responsabilità, comprese le spese legali e di giudizio, derivanti da rivendicazioni e/o pretese stragiudiziali e/o giudiziali riconducibili alla legittimità, all'interpretazione e all'applicazione dei contratti collettivi ex art. 51 del Decreto Legislativo o di prossimità ex art. 8 L. 148/2011, adottati dall'Utilizzatore ovvero aventi ad oggetto il mancato rispetto dell'obbligo di parità di trattamento economico e normativo di cui all'art. 35, comma 1 del Decreto Legislativo nonché la legittimità della condanna ex art. 19, comma 1 D.Lgs 81/2015 s.l.m.
- effettuare le comunicazioni di cui all'art. 36 c.3 del Decreto Legislativo.

8. Obblighi e dichiarazioni della Somministratrice - La Somministratrice si obbliga a:

- riconoscere direttamente ai lavoratori in somministrazione in forza del presente contratto e sulla base di quanto comunicato dall'Utilizzatore condizioni economiche e normative non inferiori a quelle cui hanno diritto i dipendenti dell'Utilizzatore di pari livello, a parità di mansioni svolte;
- su esplicita richiesta dell'Utilizzatore, fare tutto quanto possibile per sostituire il prestatore di lavoro somministrato in relazione al predetto contratto, nei casi legislativamente previsti di cessazione anticipata del contratto di lavoro intercorrente tra la Somministratrice e il predetto lavoratore;
- assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 e succ. modifiche e integ. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell'esecuzione del presente Contratto;
- la somministratrice dichiara di non esigere o percepire dal lavoratore alcun compenso in relazione alla Sua assunzione.

9. Clausola risolutiva espressa - Fatto salvo quanto previsto al punto 5 del presente contratto, le Parti concordano che, salvo il risarcimento per il maggior danno, GI Group potrà risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante comunicazione scritta di voler avvalersi della presente clausola da inviare all'Utilizzatore mediante raccomandata a.r. e/o PEC. In caso di:

- sopravvenuto stato fallimentare o altra procedura ad esso equiparata in capo all'Utilizzatore

- cessione, totale e/o parziale, del Contratto da parte dell'Utilizzatore;

- violazione degli articoli 7 e 14 del presente contratto.

10. Cessione crediti - Le Parti concordano che GI Group potrà liberamente cedere a terzi i crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

11. Potere Direttivo, Responsabilità Civile e Potere Disciplinare - Le Parti si danno reciprocamente atto che il prestatore di lavoro svolgerà i compiti assegnatigli nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'Utilizzatore la quale sarà, pertanto, l'esclusiva responsabile degli eventuali danni arrecati a persone e cose, anche di terzi, causati o anche subiti dal prestatore di lavoro durante lo svolgimento delle sue mansioni. La Somministratrice sarà, pertanto, espressamente e completamente manlevata nel caso in cui verisse intenzata nei suoi confronti qualsiasi azione, nessuna esclusa o eccettuata, in relazione alla responsabilità di cui innanzi. Il potere disciplinare nei confronti del lavoratore in somministrazione è riservato alla Somministratrice che esisterà nei confronti del lavoratore somministrato ogni eventuale azione disciplinare che dovesse rendersi necessario promuovere, previa richiesta scritta dell'Utilizzatore.

12. Riservatezza - Le Parti manterranno la massima riservatezza su tutte le informazioni, notizie, dati e documenti, comprese idee, progetti o know-how, relativi all'altra Parte o a terzi, di cui siano venute o vengano in possesso o a conoscenza nel corso delle trattative o nell'esecuzione del presente contratto. In particolare le Parti, salvo obblighi di legge od ordini di competenti Autorità, non copieranno, tratteranno, comunicheranno, diffonderanno e comunque, non utilizzeranno i dati riservati, in qualsiasi modo o forma, anche in via indiretta, per fini diversi da quelli previsti nel contratto di somministrazione. Tale obbligo di riservatezza rimarrà fermo anche successivamente alla cessazione del contratto, fino a quando i dati riservati verranno divulgati da parte del legittimo titolare o diverranno legittimamente di pubblico dominio. Le Parti si impegnano a far sì che le obbligazioni previste dalla presente clausola siano rispettate anche dai loro dipendenti diretti, consulenti, collaboratori e professionisti che di volta in volta verranno a conoscenza del contenuto del presente contratto e della sua esecuzione. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno efficaci per tutta la vigenza del presente contratto. Resta inteso che, in relazione al punto precedente (Potere Direttivo) l'Utilizzatore sarà pertanto l'esclusiva responsabile dell'eventuale violazione da parte dei lavoratori in somministrazione degli obblighi di riservatezza assunti contrattualmente, manlevando espressamente e completamente la Somministratrice nel caso in cui verisse intenzata nei propri confronti qualsiasi azione, nessuna esclusa o eccettuata, in relazione alla responsabilità di cui innanzi.

13. Obblighi connessi alla normativa in tema di Privacy - L'Utilizzatore si impegna a trattare con la massima diligenza e nel pieno rispetto della normativa applicabile (D.Lgs. n. 196/2003 e succ. modif e integre e Regolamento UE 2016/679) i dati personali dei lavoratori somministrati ed ogni altra informazione ad essi relativa trasmessa dalla Somministratrice, e a non rivelarli a persone/oggetti non autorizzati, né ad usarli per scopi diversi da quelli convenuti nel presente contratto, salvo dietro espressa autorizzazione da parte dei lavoratori. Le Parti si impegnano, nell'ambito del trattamento dei dati personali concesso all'esecuzione del presente contratto, a conformarsi alle disposizioni della richiamata normativa applicabile. Le Parti si danno atto di avere provveduto nei rapporti reciproci agli adempimenti informativi di cui all'art. 13 della predetta normativa.

14. Responsabilità Amministrativa e Responsabilità Sociale d'Impresa - L'Utilizzatore dichiara di aver esaminato attentamente il Codice Etico, il Modello Organizzativo e la Politica SA8000 della Somministratrice, disponibili sul sito Internet www.gi.group.it, e si impegna a rispettarne tutti i principi e i comportamenti.

15. Rinvio - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto di somministrazione si rinvia a tutte le norme di legge, contratto collettivo e regolamento vigenti.

16. Elementi del contratto - Le Parti si danno atto che il presente contratto di somministrazione contiene gli elementi di cui all'art. 33 del Decreto Legislativo.

17. Validità delle clausole contrattuali - Qualora qualsiasi clausola del presente contratto dovesse essere ritenuta invalida o non efficace, tale vizio non comporterà l'invalidità delle restanti clausole che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.

18. Foro competente - Foro competente per ogni controversia insorta tra le Parti sarà in via esclusiva il Foro di Milano.

Utilizzatore

Letto, confermato e sottoscritto

Timbra e Firma (Rappresentante Legale/procuratore speciale)

Somministratrice

GI Group S.p.A.

TRENTO, 27/01/2022

A sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile si intendono specificamente approvate dall'Utilizzatore le clausole riportate ai numeri 5. (Inadempimenti dell'Utilizzatore e penali) - 6. (Interruzione delle prestazioni da parte dell'Utilizzatore) - 7. (Dichiarazione e Obblighi dell'Utilizzatore) - 9, secondo punto (Cessione del contratto) - 10. (Cessione dei crediti) - 11. (Potere Direttivo, Responsabilità Civile e Potere Disciplinare) - 12 (Riservatezza) - 14 (Responsabilità Amministrativa e Responsabilità Sociale d'Impresa) - 18. (Foro Competente).

Utilizzatore

Letto, confermato e sottoscritto

Timbra e Firma (Rappresentante Legale/procuratore speciale)

Allegato A: Modulo di informazione sui rischi sul posto di lavoro

Allegato B: Corrispettivi

ALLEGATO B (Corrispettivi)

Cod Causale	Descrizione	Corrispettivo Orario
ORD	ORE ORDINARIE H	18,01 €